SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1207-A

RELAZIONE DELLA 13ª COMMISSIONE PERMANENTE

(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

(RELATORE PINTO)

Comunicata alla Presidenza il 12 aprile 1994

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Modifica ed integrazione della legge 23 gennaio 1992, n. 32, recante disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76

d'iniziativa dei senatori COVIELLO, PINTO, PERLINGIERI, PEPE e MICELE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 1994

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

INDICE

Relazione ..... *Pag.* 3

Testo del disegno di legge e testo proposto dalla Commissione ..... » 5

ONOREVOLI SENATORI. – Il decreto-legge 20 novembre 1987 n.474, convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 1988 n. 12, stabilì, tra l'altro, al comma 5 dell'articolo 5, la riapertura dei termini per la presentazione delle domande volte ad ottenere il contributo dello Stato per la riparazione o ricostruzione di immobili danneggiati dal terremoto che colpì la Campania, la Basilicata e la Puglia nel 1980.

I termini anzidetti, già chiusi al 31 marzo 1984, risultarono così riaperti sino al 30 giugno 1988 ma veniva anche precisato che le istanze potevano essere presentate solo da particolari soggetti: emigrati all'estero (articolo 5, comma 1), affittuari coltivatori diretti, mezzadri o coloni, assegnatari di enti di sviluppo (articolo 5, comma 2), proprietari coltivatori diretti (articolo 5, comma 5).

L'innovazione temporale, non priva di rilevanti effetti pratici, era motivata, da un lato, dalla consapevolezza della scarsa e certamente incompleta informazione pervenuta ai predetti soggetti circa una normativa indubbiamente complessa e, dall'altro, con l'intento di offrire concreto sostegno a settori e soggetti economicamente e socialmente deboli.

In virtù del citato decreto-legge, non poche domande e non poca documentazione tecnica vennero formalmente prodotte dagli interessati, ma non ebbero esito anche per l'intervenuto «blocco» dei finanziamenti conseguito alle verifiche giudiziarie sull'azione complessiva della ricostruzione ed in particolare all'inchiesta parlamentare poi conclusa nel 1991.

È proprio in rapporto alle conclusioni cui pervenne la speciale Commissione d'inchiesta, che il Parlamento approvò, poi, la legge 23 gennaio 1992 n.32 rifinanziando l'attività di ricostruzione e dettando norme rigorose e puntuali che assicurarono certezze negli interventi e nella destinazione dei contributi.

In questo spirito, la legge richiamata limitò l'erogazione dei contributi solo a:

a) soggetti proprietari di una unica abitazione, sempre che avessero presentato entro il 31 marzo 1984 la prescritta domanda (articolo 3, comma 2, lettere *a)* e *b)*;

b) soggetti proprietari di immobili inclusi nei piani di recupero dei centri storici dei comuni classificati come disastrati o gravemente danneggiati, sempre che avessero presentato entro il 31 marzo 1984 la prescritta domanda ed entro il 31 marzo 1989 la documentazione ai fini della ricostruzione o della riparazione delle unità abitative (lettera *c)*.

La stessa legge, però, con l'abrogazione di fatto (articolo 3, comma 2) dei commi 1, 2 e 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474 – convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1988 n.12 – vanificò la riapertura dei termini da questa normativa operata, determinando, così, una palese ingiustizia di trattamento nei confronti di quei cittadini che, pur rientrando nelle priorità già fissate (lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'articolo 3) e pur avendo presentato la domanda nei termini «riaperti» si vedevano esclusi da benefici prima dati per certi e, quindi, garantiti.

Si aggiunga a ciò che – per quanto concerne la Basilicata – i cittadini di quella regione, in virtù della legge regionale n. 37 del 7 settembre 1981, avevano la facoltà di presentare le domande per la concessione dei contributi alle Comunità montane competenti per territorio. In conseguenza della legge 23 gennaio 1992 n. 32, l'esame di tali istanze risultava però precluso.

Da qui l'esigenza di ovviare, con il disegno di legge che si sottopone all'Assemblea alle lamentate discrasie e prevedere la vali-

dità delle domande di contributo presentate entro il 30 giugno 1988 nonchè di quelle inoltrate – per quanto attiene alla Basilicata – alle Comunità montane, prevedendosi per queste ultime, la loro trasmissione, per la relativa istruttoria e sempre secondo le regole generali, ai comuni interessati.

Il relatore, accogliendo una preoccupazione espressa dal Governo secondo cui l'esame e, ancor più l'accoglimento delle domande comunque in precedenza precluse, avrebbe potuto determinare incertezze e turbative delle posizioni giudicate già acquisite da parte di aventi diritto, ha formulato un emendamento assentito dal Governo ed approvato dalla Commissione, secondo cui le domande riammesse ad esame, ove accolte, sono poste in prosieguo delle graduatorie già formate.

Questa precisazione consente anche il superamento di ogni possibile ulteriore preoccupazione in relazione a coperture finanziarie, nel senso che i provvedimenti positivi troveranno esecuzione nell'ambito delle disponibilità esistenti.

Va, infine, per completezza, osservato che altri e più complessi problemi e più specifiche e risolutive proposte concernenti questioni tuttora aperte, in ordine alla ricostruzione delle zone terremotate e risultanti dagli altri disegni di legge inizialmente connessi a quello in parola (disegni di legge n. 393 del senatore Zecchino; n. 468 dei senatori Pinto ed altri; n. 675 del senatore Bertoni; n. 914, dei senatori Micele ed altri), sono stati da esso disgiunti su deliberazione della Commissione che li ha demandati a più puntuale esame da parte di un Comitato ristretto della Commissione medesima che non mancherà di iniziare e completare nei tempi dovuti questo nuovo e non facile impegno.

Nei sensi predetti la Commissione, all'unanimità, ha conferito incarico di riferire all'Assemblea del Senato.

PINTO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI COVIELLO ED ALTRI

Art. 1.

1. Alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 gennaio 1992, n. 32, le parole: «abbiano presentato entro il 31 marzo 1984 la prescritta domanda» sono sostituite con le seguenti: «abbiano presentato entro il 30 giugno 1988 la prescritta domanda».

Art. 2.

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 gennaio 1992, n. 32, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*d)* dei soggetti che hanno presentato le domande alle comunità montane in attuazione della legge regionale 7 settembre 1981, n. 37, della regione Basilicata, da trasferire ai comuni interessati per l'istruttoria secondo le norme e le priorità di cui alle lettere *a), b)* e *c)* del presente comma».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

1. **Dopo il** comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 gennaio 1992, n. 32, **sono inseriti i seguenti commi:**

«*2-bis*. Per la regione Basilicata le domande s'intendono regolarmente presentate anche se prodotte, sempre entro il termine del 30 giugno 1988, alle Comunità Montane ai sensi della Legge Regionale 7 settembre 1981 n. 37.

***2-ter*. Le domande medesime vengono trasmesse ai Comuni interessati per l'istruttoria da effettuarsi secondo le norme e le priorità di cui alle lettere *a), b),* e *c),* del comma 2 e, al pari di quelle presentate ai Comuni di tutte le regioni interessate dal 1° aprile 1984 al 30 giugno 1988, sono poste, se accolte, in prosieguo alle graduatorie già predisposte».**